

e-fattura: pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati

EXECUTIVE SUMMARY

Con il comunicato stampa del 30 aprile 2018, ed il relativo provvedimento direttoriale, sono state definite dall'Agenzia delle Entrate le regole inerenti le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di obbligo generalizzato di emissione (e ricezione) della fattura elettronica dal 2019, già trattate in un nostro precedente intervento, <http://actaxlaw.com/tax-alert/fatturazione-elettronica-ai-nastripartenza/>.

L'articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando l'articolo 1 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha difatti introdotto l'obbligo generalizzato, dal 2019:

- di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (B2B e B2C, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari);
- di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio.

Il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate fissa le modalità per l'applicazione dell'e-fattura (applicabili anche alle fatture elettroniche relative alle cessioni di carburanti e alle prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di appalti pubblici) e introduce diverse novità nella direzione di semplificare i processi per gli operatori.

Si precisa che per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione resta valido e applicabile quanto disposto dal DM n. 55/2013.

CONTENUTO E PREDISPOSIZIONE

La fattura elettronica, in formato XML e trasmessa al soggetto ricevente per via telematica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), deve riportare obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 DPR 633/1972, oltre a ulteriori dati facoltativi utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

TRASMISSIONE

La fattura, o lotto di fatture, può essere trasmessa:

- dal soggetto obbligato ad emetterla;
- da un intermediario abilitato.

La trasmissione è effettuata alternativamente tramite:

- 1) posta elettronica certificata (PEC);
- 2) servizi informatici messi a disposizione dell'Agenzia – Servizio *web* Fatture e Corrispettivi, di cui sopra;
- 3) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet - Servizio SdI Coop trasmissione;
- 4) sistema di trasmissione dati su protocollo FTP – Servizio SdIFtp.

Relativamente ai punti 3) e 4) è necessario un accreditamento preventivo al SdI per l'attivazione di un codice numerico a 7 cifre (codice destinatario).

Per ogni file ricevuto, lo SdI effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario, verificando:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del *file*;
- integrità del documento se firmato;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

In caso di mancato superamento dei controlli, lo SdI recapita, con il medesimo canale utilizzato dal contribuente per l'invio, entro 5 giorni una ricevuta di scarto e la fattura si considera non emessa.

Il nome del file da trasmettere deve riportare:

- (a) il "Codice Paese";
- (b) l' "Identificativo univoco del soggetto trasmittente", rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri;
- (c) il "Progressivo univoco del file", rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal SdI dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.

Ad esempio il file potrà avere il seguente nome:

IT 01234567891_00001.xml
└─┬──────────┬──┘
(a) (b) (c)

RECAPITO

SdI può recapitare la fattura elettronica alternativamente al cessionario / committente o ad un intermediario incaricato dallo stesso.

La consegna avviene alternativamente attraverso:

- 1) sistema di posta elettronica certificata (PEC);
- 2) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet - Servizio SdI Coop trasmissione;
- 3) sistema di trasmissione dati su protocollo FTP – Servizio SdIFtp.

Il cessionario / committente, o l'intermediario per suo conto, può indicare al SdI, attraverso un servizio di registrazione reso disponibile dall'Agenzia,

il canale e l'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file.

Se non viene effettuata alcuna scelta, fa fede l'indicazione del campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica, così come compilato dal cedente / prestatore.

In caso di problemi nel recapitare i file, il Sdl rende disponibile al cessionario / committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia, comunicandolo al cedente / prestatore che dovrà, a sua volta, comunicarlo tempestivamente al primo.

Nel caso il cessionario / committente sia un "privato" consumatore finale, il Sdl recapita la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia, e il cedente / prestatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente al primo e a consegnare allo stesso una copia informatica / cartacea della fattura elettronica, fatto salvo la facoltà dei consumatori di rinunciarvi.

DATA DI EMISSIONE E DI RICEZIONE

La data di emissione della fattura elettronica coincide con quella riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica.

La data di ricezione della fattura elettronica, rilevante per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito, è quella riportata nella "ricevuta di consegna" per il destinatario.

NOTE DI VARIAZIONI E AUTOFATTURA

Per le note di variazione, di cui all'art. 26, DPR n. 633/72, valgono le medesime regole tecniche delle fatture elettroniche.

Le autofatture emesse dal cessionario / committente per la regolarizzazione di

un'operazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. n. 471/97, sono trasmesse al Sdl compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con il codice convenzionale "TD20 - Autofattura", e le sezioni anagrafiche del cedente / prestatore e dell'acquirente / committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. Tale procedura sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate

CONSERVAZIONE

Le fatture elettroniche possono essere conservate usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dell'Agenzia, previo specifico accordo di servizio e anche attraverso intermediari incaricati.

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Dal 1 gennaio 2019, inoltre, i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, avranno l'obbligo di trasmettere i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti "non stabiliti nel territorio dello Stato" ovvero ricevute da questi ultimi, qualora non siano documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica (c.d. mini spesometro).

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per le sole fatture emesse, l'adempimento potrà essere assolto trasmettendo all'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, compilando soltanto il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI

Le fatture elettroniche potranno essere consultate solamente dall'utente titolare dei dati o da un suo intermediario incaricato.

In caso di attività di controllo effettuate secondo le disposizioni di legge, i funzionari dell'Agenzia e della GdF potranno consultare le fatture elettroniche previa apposita comunicazione al contribuente.

I dati contenuti nelle fatture elettroniche saranno trattati dall'Agenzia secondo principi di liceità, trasparenza, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

In particolare viene garantita la massima sicurezza dei dati attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri su rete internet e un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, con una tracciatura analitica degli accessi effettuati.

GESTIONE OPERATIVA

Posto che l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti Iva una serie di servizi per far fronte all'adempimento, sarà in ogni caso possibile il ricorso ad operatori professionali del settore (*software house*) per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Il nostro Studio è a disposizione per assisterVi nell'effettuazione delle opportune verifiche e dei relativi adempimenti.

A cura di
Dott. Davide Albonico



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA

Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare: centrostudi@actaxlaw.com; un professionista di AC sarà lieto di affrontare con Voi quanto esposto nel Tax Alert, precisando altresì che il tema sarà oggetto di analisi comparative in alcune riviste specialistiche di diritto tributario.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.